

Scissione

La scissione mediante scorporo

di Angelo Busani

È entrato in vigore il 22 marzo 2023, il nuovo art. 2506.1 del codice civile (introdotto dall'art. 51, comma 3, D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19) il quale disciplina l'operazione di scissione mediante scorporo e cioè la scissione parziale in una società di nuova costituzione con assegnazione del capitale di quest'ultima alla società scissa.

The new Article 2506.1 of the Civil Code (introduced by Article 51(3) of Legislative Decree No. 19 of 2 March 2023) came into force on March 22, 2023; it regulates the division by separation, i.e. the partial division into a newly incorporated company and the transfer of the latter's capital to the spun-off company.

Il nuovo (1) art. 2506.1 c.c. (recato dall'art. 51, comma 3, D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19) introduce espressamente nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare l'operazione di scissione assegnando parte del patrimonio della società scissa a una società di nuova costituzione e, contemporaneamente, le azioni o quote emesse dalla società beneficiaria neo-costituita (non ai soci della società scissa, bensì) alla stessa società scissa.

L'operazione è designata dalla normativa in questione con l'espressione "scissione mediante scorporo".

Nuova operazione o ratifica di una prassi già in vigore? (e altri interrogativi)

Al cospetto di questa nuova norma sorgono immediatamente diversi interrogativi: (i) in mancanza di una norma, come quella di cui al nuovo art. 2506.1 c.c., che la prevedesse esplicitamente, la scissione mediante scorporo era già praticabile in passato (sia nella forma di scissione senza assegnazione di azioni o quote né alla società scissa né ai suoi soci, sia nella forma di scissione con assegnazione di azioni o quote della società beneficiaria alla società scissa e non ai suoi soci)? (ii) è ammissibile la "nuova" scissione mediante scorporo in una società preesistente (e non solo in una società di nuova costituzione)? (iii) la "nuova" scissione mediante scorporo può

essere effettuata senza che la società beneficiaria (immaginando che possa non essere di nuova costituzione) aumenti il proprio capitale sociale (e, quindi, senza emissione di azioni o quote e senza loro assegnazione alla società scissa)?

Per fronteggiare questi interrogativi, appare importante rammentare:

a) anzitutto, che la legge, nel delineare le "forme di scissione" (2), indica (art. 2506, comma 1, c.c.) che in tanto si ha scissione in quanto vi sia (anche una) assegnazione di azioni o quote della società beneficiaria ai soci della società scissa;

b) inoltre, e d'altro canto, che l'assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria non è un presupposto indefettibile della scissione tutte le volte in cui l'operazione di scissione (limitandoci qui a osservare la scissione parziale in una società preesistente) è configurata senza un aumento di capitale della società beneficiaria, ciò che accade:

b.1. sia nel caso in cui ontologicamente l'operazione sia organizzata in modo da non prevedere la determinazione di un rapporto di cambio, ad esempio:

- quando la società scissa e la società beneficiaria (o le società beneficiarie) siano partecipate dai medesimi soci le cui quote di partecipazione abbiano identica caratura in tutte le società partecipanti all'operazione (3);

(1) La norma è entrata in vigore il 22 marzo 2023, ai sensi dell'art. 56, comma 2 D.Lgs. n. 19/2023, recante attuazione della Dir. UE 2019/2121 che modifica la Dir. UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. La norma attua l'art. 3, comma 1, lett. p), L. 4 agosto 1922, n. 127 ("prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività in una o più società di nuova costituzione

regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante").

(2) Così la rubrica dell'art. 2506 c.c.

(3) Questa operazione è menzionata, ad esempio, in Magliulo, *La scissione delle società*, Milano, 2012, 614; e in Rescio, sub Art.